



Delibera della Giunta Regionale n. 217 del 28/06/2013

A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne e Metodo

Settore 4 Stato Giuridico ed Inquadramento

Oggetto dell'Atto:

ART.72, COMMA 11, D.L.112/2008 CONVERTITO IN L.133/2008 - ADEMPIMENTI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a) che, l'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, prevede che “nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi”;
- b) che, con delibera di Giunta Regionale n. 1707 del 24/10/2008, modificata con successiva delibera n. 1963 del 05/12/2008, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di trattenimento in servizio e continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti ai sensi della L.133/2008” è stato stabilito, tra l'altro, che “il rapporto di lavoro si risolve nei confronti dei dipendenti che abbiano raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni, ex art. 72 comma 11 del D.L. n. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008, senza pregiudizio per quanto previsto dalla disciplina in materia di trattamenti pensionistici” prevedendo, altresì, la possibilità di disporre la continuazione del rapporto di lavoro in presenza di concrete esigenze correlate alla realizzazione degli obiettivi e dei programmi di attività specifici del Settore o dell'A.G.C. di appartenenza;
- c) che, il D.L n.201/2011, convertito in L.214/2011 ha previsto all'art. 24 a decorrere dal 1°gennaio o 2012 l'introduzione di nuove norme in materia pensionistica stabilendo, altresì, al comma 20, quanto segue: “Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1°gennaio 2012, tien e conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo”;
- d) che, inoltre, il comma 3 del sopra citato art. 24 sancisce il diritto alla prestazione pensionistica, secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto legge, per il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa suddetta, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità;
- e) che con delibera n. 854/2011 la Giunta Regionale ha stabilito un nuovo procedimento in materia di trattenimento in servizio, prevedendo che: a) l'Amministrazione si avvale della facoltà di risolvere il rapporto di lavoro ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della L.133/2008 e dell'art. 24 del D.L.201/2011 previo preavviso di 6 mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici; b) i dipendenti che intendono permanere in servizio devono inoltrare apposita richiesta in tal senso all'Assessore alle Risorse Umane nonché all'Assessore al ramo ed al Coordinatore dell'Area di appartenenza ovvero, successivamente all'entrata in vigore del Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici regionali, al Capo Dipartimento ed al Direttore Generale di appartenenza; c) l'Assessore alle Risorse Umane, sulla base dell'orientamento dell'Amministrazione in relazione alle funzioni assolute ed ai programmi intrapresi, ai processi di riorganizzazione in atto, alle professionalità acquisite e alle misure di contenimento della spesa, dispone in merito alle istanze di trattenimento in servizio dei dipendenti.
- f) che inoltre, il Piano di Stabilizzazione finanziaria adottato da questo Ente prevede che il riassetto economico finanziario si coniuga imprescindibilmente alla definizione dell'organizzazione, comportando azioni immediate tese al dimensionamento della dotazione organica ed alla revisione dei processi interni.
- g) che, con decreto n. 1 del 03/06/2013, il Commissario ad acta per la Stabilizzazione ha indicato, tra le misure ancora da adottare da parte di questa Amministrazione, la riorganizzazione della

struttura amministrativa e degli uffici della Giunta nonché il collocamento a riposo di un numero significativo di dirigenti;

CONSIDERATO che, la citata delibera, nell'attuale formulazione ha dato luogo a difformi interpretazioni circa il momento in cui debba procedersi al preavviso di sei mesi ai sensi dell'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito in L.133/08, nei confronti dei dipendenti che hanno raggiunto l'anzianità contributiva;

RITENUTO che, pertanto, il dispositivo della citata delibera n. 854/2011 va precisato nel senso che:

- 1) sei mesi prima del compimento dell'anzianità massima contributiva il competente Ufficio del Personale procede alla risoluzione del rapporto di lavoro con il medesimo termine di preavviso ai sensi dell'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito in L.133/08, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici e il collocamento a riposo per raggiungimento del limite ordinamentale di età;
- 2) nelle more del decorso di detto termine di preavviso, l'Amministrazione valuta eventuali istanze di trattenimento in servizio secondo la procedura di cui alla citata D.G.R.C. n. 854/2011 per le conseguenti disposizioni dell'Assessore alle Risorse Umane;

VISTI:

l'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008;
la D.G.R.C. n. 1707/08;
la D.G.R.C. n. 1963/08
la D.G.R.C. n. 854/2011;
l'art. 16 della L.183/2011;
l'art. 24 del D.L.201/11.
la nota prot.1180/SP/2013;

DATO ATTO che di detto provvedimento viene data informativa alle OO.SS.;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente richiamate:

- 1) di stabilire che il dispositivo della citata delibera n. 854/2011 va precisato nel senso che:

a) sei mesi prima del compimento dell'anzianità massima contributiva il competente Ufficio del Personale procede alla risoluzione del rapporto di lavoro con il medesimo termine di preavviso ai sensi dell'art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito in L.133/08, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici e il collocamento a riposo per raggiungimento del limite ordinamentale di età;

b) nelle more del decorso di detto termine di preavviso, l'Amministrazione valuta eventuali istanze di trattenimento in servizio in attuazione della procedura di cui alla citata D.G.R.C. n. 854/2011 per le conseguenti disposizioni dell'Assessore alle Risorse Umane;

- 2) gli adempimenti preliminari e i consequenziali provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro, con le modalità di cui al precedente punto 1) sono adottati dai competenti Uffici dell'A.G.C. 07 ovvero, successivamente alla definizione della riorganizzazione degli Uffici regionali, della Direzione Generale per le Risorse Umane;

- 3) di trasmettere il presente atto, per i successivi provvedimenti di competenza, a tutti i Settori dell'A.G.C. 07, nonché ai Capi Dipartimento, a tutte le Aree Generali di Coordinamento ed al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.